



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 31/07/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 11 luglio 2014, n. 21

Parziale modifica della Determinazione Dirigenziale n. 426 del 27/07/2009 del Servizio Ecologia e successivi aggiornamenti- rilasciati a "HIDROCHEMICAL Srl" con sede legale in Taranto alla via per Statte con codice attività IPPC 5.1 e 5.3 - All. VIII al D.Lgs. 152/06. Fascicolo 53 - Sentenza Consiglio di Stato n. 4018 del 24/06/2014

L'anno 2014 addì 11 del mese di Luglio in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato collocato nell'ambito del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”.

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Vista l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata in favore del Gestore “HIDROCHEMICAL Srl” con sede in Taranto con Atto Dirigenziale n. 426 del 27/07/2009 del Servizio Ecologia;

Visti inoltre:

la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;

l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;

la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;

la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”.

La L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) ? Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”

Premesso che:

il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale”, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

il Decreto Legislativo 152/06 e smi all’art. 29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che Il Gestore comunica all’Autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche

progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali." disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

Il Gestore ha conseguito la registrazione EN ISO 14001, in data 21/11/2009 e successivamente richiesto all'Ufficio Inquinamento e grandi Impianti con istanza del 21/10/2013 di considerare la validità dell'AIA rilasciata in data 27/07/2009 estesa per un ulteriore anno dalla data di notifica dell'AIA;

Con nota del 11/11/2013 l'Ufficio ha negato alla Hydrochemical s.r.l. la proroga dell'autorizzazione ambientale per un ulteriore anno indicando quale termine di scadenza settembre 2014;

Tale provvedimento impugnato al TAR di Bari, con sentenza n. 319/2014 confermava la validità quinquennale dell'AIA rilasciata dall'Ufficio Regionale con la predetta determinazione dirigenziale;

Tale orientamento, in considerazione del fatto che l'iscrizione all' ISO 14001 presuppone necessariamente che l'impianto sia già in esercizio e che la stessa Ditta debba effettuare un'analisi ambientale per poter procedere alla elaborazione ed attuazione delle misure organizzative necessarie e che pertanto si sia già ottenuta l'AIA, è stato successivamente annullato dal Consiglio di Stato, che con Sentenza n. 4018 del 24/06/2014 ha riformata la sentenza di primo grado ed accolto le tesi avanzate dalla Società;

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di modificare, in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4018 del 24/06/2014, i termini di validità della Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla HIDROCHEMICAL Srl con Determinazione Dirigenziale n. 426 del 27/07/2009 del Servizio Ecologia, differendo per un ulteriore anno, la scadenza della suddetta Autorizzazione fissandone il limite al 03/09/2015.

di stabilire che:

- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti;
- il presente provvedimento aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 426 del 27/07/2009 del Servizio Ecologia;
- sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 426 del 27/07/2009 del Servizio Ecologia non in contrasto con la presente.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "HIDROCHEMICAL Srl" con sede legale in Taranto alla via per Statte;

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Taranto, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ecologia.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- è redatto in unico originale, composto da n°7 fasciate;
- sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it
- nel Portale Ambientale regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e
Grandi Impianti
Dott. Giuseppe Maestri
